

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2022)**

L'anno duemilaventidue, il giorno di martedì sei del mese di settembre, alle ore 11.06 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ZINGARETTI NICOLA	<i>Presidente</i>	7) LOMBARDI ROBERTA	<i>Assessore</i>
2) LEODORI DANIELE	<i>Vice Presidente</i>	8) ONORATI ENRICA	“
3) ALESSANDRI MAURO	<i>Assessore</i>	9) ORNELI PAOLO	“
4) CORRADO VALENTINA	“	10) TRONCARELLI ALESSANDRA	“
5) D'AMATO ALESSIO	“	11) VALERIANI MASSIMILIANO	“
6) DI BERARDINO CLAUDIO	“		

Sono presenti: *gli Assessori Alessandri, Di Berardino e Orneli.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Onorati, Troncarelli e Valeriani.*

Sono assenti: *il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado, D'Amato e Lombardi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore D'Amato.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 705

N. 705 del 06/09/2022

Proposta n. 25531 del 04/07/2022

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	P	U0000C21919	2022/14748	1.000.000,00	01.03 1.04.01.02.000
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali					
1.01.02.12					
CREDITORI DIVERSI					

2)	P	U0000C22564	2022/14749	700.000,00	01.03 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
1.01.02.12					
CREDITORI DIVERSI					

Oggetto: Definizione dei nuovi criteri e delle modalità di accesso al “Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”. Istituzione della Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione ed individuazione delle procedure e dei parametri di controllo a cui sottoporre l’ente beneficiario del contributo per prevenire il dissesto finanziario. Esercizio finanziario 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

su proposta del Vicepresidente, Assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi, di concerto con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale e Semplificazione Amministrativa

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;

VISTI, per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
- la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la circolare n. 262407 del 16 marzo 2022, riguardante: “Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024”.

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”;

VISTI i commi 76 e 78 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 8 del 20 maggio 2019 nonché dall'articolo 7, comma 40, della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, i quali, nell'attuale formulazione, prevedono che:

“76. La Regione, al fine di prevenire il rischio di dissesto finanziario nonché le gravi situazioni di disequilibrio di bilancio da parte dei comuni, istituisce il Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni”.

“78. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, su proposta dell'Assessore al bilancio, di concerto con l'Assessore agli enti locali, sentite le commissioni consiliari competenti, sono stabiliti:

- a) i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 76, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di cui alla parte II, titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dei parametri di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 242, comma 2, del citato decreto legislativo. Ai fini di cui al primo periodo, si tiene conto della riduzione tendenziale del disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio e si considera anche l'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- b) l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal direttore della direzione regionale “Bilancio, programmazione economica, patrimonio e demanio” (attuale Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio) e della quale fanno parte un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'assessorato competente in materia di bilancio ed un dipendente regionale con qualifica dirigenziale in servizio presso le strutture organizzative interne dell'assessorato competente in materia di enti locali e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione tecnica può audire su richiesta i comuni interessati, al fine di acquisire informazioni sull'andamento della relativa gestione economica e finanziaria;
- c) le procedure ed i parametri di controllo a cui il comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento dell'apposito contributo, anche ai fini di quanto previsto dal comma 77bis.”.

VISTO il comma 77 dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 12/2011, come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, il quale, nell'attuale formulazione, prevede che:

“77. Il fondo di cui al comma 76 è finalizzato alla concessione di contributi straordinari per il risanamento economico-finanziario dei comuni con una situazione di rischio di dissesto finanziario riferibile, negli ultimi due esercizi finanziari, ad almeno due dei seguenti indicatori:

- a) utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria;
- b) disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
- c) disavanzo di amministrazione;
- c-bis) debiti fuori bilancio”.

VISTA la legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, il quale ha introdotto all'art. 1 della più volte citata legge regionale n. 12/2011 il comma 77-bis che così dispone: “Non possono accedere alle risorse del fondo di cui al comma 76 i comuni che, alla data di adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 78, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243bis del medesimo decreto legislativo e successive modifiche. Nel caso in cui una delle fattispecie previste al precedente periodo si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, la Regione provvede alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge

regionale 24 dicembre 2010, n. 8, relativo all'incasso dei crediti vantati dalla Regione, e successive modifiche.”;

CONSIDERATO che tale novella legislativa precorre ed appare in sintonia con il giudizio espresso dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio in sede di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2018 (Deliberazione n. 47/2019/PARI del 23 luglio 2019). In quell'occasione, infatti, il Collegio ha innanzitutto rammentato che: “*in subiecta materia* è intervenuto il legislatore statale a dettare le disposizioni di cui agli articoli da 242 a 243-*sexies* del Capo I, Titolo VIII, Parte II, del decreto legislativo n. 267 del 2000, prevedendo, all'articolo 243-*bis* e ss., la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, quale istituto con finalità di risanamento finanziario per gli enti locali in condizioni di accertato squilibrio strutturale e al fine precipuo di prevenirne il dissesto”. Sulla base di tale premessa, il Magistrato contabile ha censurato la Determinazione regionale n. G17723 del 2018, ritenendola non conforme “alle richiamate disposizioni di fonte normativa regionale in combinato disposto con le citate disposizioni di fonte statale con riferimento agli impegni di spesa correlati a contributi erogati nei confronti di enti locali che, alla data di relativa adozione, avessero deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli 243-*bis* del ridetto decreto legislativo n. 267/2000”.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ridefinire la disciplina per la concessione dei contributi in epigrafe, allo scopo di tenere conto della modifica normativa e degli orientamenti della Corte dei conti sopra rammentati, nonché di meglio delimitare le possibilità di utilizzo dei contributi stessi, i quali, in ossequio alla più recente giurisprudenza costituzionale e contabile, non possono determinare un ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi. A tal fine, i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:

- riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
- abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
- accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
- quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022” con la quale si è provveduto a rifinanziare il fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni per Euro 1.000.000,00 (spesa di parte corrente) ed Euro 700.000,00 (spesa di parte capitale);

CONSIDERATO che le risorse iscritte a bilancio a legislazione vigente ammontano a:

CAPITOLO	E.F. 2022
U0000C21919	1.000.000,00
U0000C22564	700.000,00

TENUTO CONTO altresì che, qualora fossero autorizzate ulteriori risorse per l'esercizio finanziario 2022, tali da incrementare lo stanziamento dei sopracitati capitoli di bilancio, le stesse saranno ripartite proporzionalmente in capo ai Comuni per i quali, in occasione della prima ripartizione, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione avrà formalizzato un giudizio di ammissibilità al contributo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/2017 riconosce "priorità nell'accesso al fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18 bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)";

TENUTO CONTO che il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione, escludendo in ogni caso i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'attivazione del fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni, di:

- definire i criteri e le modalità di accesso al fondo;
- individuare le procedure e le modalità di monitoraggio degli enti beneficiari del contributo regionale;
- istituire una Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione;

VISTO l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 12.07.2022 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che il Vicepresidente con nota prot. 0830647 del 1.09.2022 ha comunicato che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di definire i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui all'art. 1, comma 76, della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, per l'esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato:
 - I. di escludere dall'accesso alle provvidenze del fondo, in ogni caso, i Comuni che, alla data di adozione della presente Deliberazione, abbiano deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo Testo unico. Laddove una delle due fattispecie di cui al periodo precedente si verifichi entro il primo esercizio finanziario successivo a quello della concessione del contributo, si provvederà alla revoca dello stesso

ed al recupero delle risorse erogate, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8;

- II. di adottare, quali indicatori di una situazione economico-finanziaria a rischio di dissesto finanziario dell'ente, i parametri individuati dall'art. 1, commi 77 e 78, lett. a) della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 e precisamente, per ognuno degli ultimi due esercizi finanziari:
 - I. utilizzazione continuativa dell'anticipazione di tesoreria, comprensiva della quota vincolata ai sensi dell'art. 195, comma 3, del TUEL, come risultante dalla relazione sul rendiconto trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
 - II. disequilibrio strutturale della parte corrente del bilancio;
 - III. disavanzo di amministrazione;
 - IV. presenza di debiti fuori bilancio.
- III. di individuare le seguenti modalità di accesso al Fondo:
 - I. gli enti che intendono sottoporsi alla valutazione per l'accesso al fondo ne fanno espressa richiesta agli uffici regionali competenti;
 - II. gli enti che fanno richiesta devono fornire, nei tempi indicati dalla Regione, tutta la documentazione necessaria al fine di poter valutare la reale situazione economico-finanziaria nonché, laddove richiesto, essere disponibili per colloqui di approfondimento;
 - III. è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo ai comuni che, negli ultimi tre anni, abbiano perseguito una efficiente razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica verificata attraverso il sistema degli indicatori economico-finanziari di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 - IV. il contributo regionale verrà concesso solo se, ad esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate dalla Commissione, il Comune abbia posto in essere ogni azione utile ad arginare lo stato di rischio di dissesto, inclusi il contrasto all'evasione fiscale, l'aumento delle tariffe, la valorizzazione patrimoniale e la razionalizzazione delle spese per fitti passivi, ed a condizione che il contributo stesso risulti determinante per il superamento della predetta situazione;
 - V. al fine di evitare che la concessione del contributo determini un aumento della capacità di spesa (con particolare riferimento alle spese a carattere ripetitivo, suscettibili di consolidarsi), i Comuni destinatari dei contributi dovranno individuare, per il contributo di parte corrente, esclusivamente uno dei seguenti utilizzi:
 - a) riduzione del disavanzo aggiuntiva rispetto a quella imposta dalla normativa vigente;
 - b) abbattimento dello *stock* di debito, da intendersi quale estinzione anticipata dello stesso;
 - c) accantonamento a fondo contenzioso o perdite potenziali;
 - d) quale *extrema ratio*, finanziamento di debiti fuori bilancio.

Tale ultima finalità deve rappresentare, altresì, la destinazione preferenziale del contributo di parte capitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: debiti fuori bilancio connessi alle procedure espropriative per pubblica utilità). Ugualmente

compatibile con le finalità dell'istituto appare la destinazione al finanziamento di spese in conto capitale che rivestano carattere emergenziale, che parimenti rifluiscono sovente in debiti fuori bilancio.

- 2) di approvare l'Allegato tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate la modulistica per la richiesta di accesso al fondo, le scadenze e le modalità di calcolo per la ponderazione degli indicatori di cui al punto 1, lettera b);
- 3) di definire le seguenti procedure ed i parametri di controllo a cui il Comune beneficiario deve sottoporsi nel biennio successivo al ricevimento del contributo:
 - I. gli enti beneficiari dovranno fornire tutta la documentazione necessaria ai fini di un puntuale monitoraggio da parte della Regione;
 - II. gli incontri per i monitoraggi avverranno con cadenza semestrale, anche con la trasmissione telematica della relativa documentazione;
 - III. al termine del biennio di monitoraggio, qualora l'ente risulti ancora a rischio di dissesto finanziario, il periodo di osservazione proseguirà per il tempo stabilito dalla Commissione tecnica di supporto;
- 4) di stabilire che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento gravino sui capitoli U0000C21919 – Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa di parte corrente (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) e U0000C22564 - Fondo per prevenire il dissesto finanziario dei comuni – spesa in conto capitale (L.R. n. 12/2011, art. 1, comma 79 e s.m.i.) del bilancio della Regione Lazio, relativamente all'esercizio finanziario 2022, come di seguito specificato:

CAPITOLO	E.F. 2022
U0000C21919	1.000.000,000
U0000C22564	700.000,00

- 5) di prevedere che, qualora fossero autorizzate ulteriori risorse per l'esercizio finanziario 2022, tali da incrementare lo stanziamento dei sopracitati capitoli di bilancio, le stesse saranno ripartite proporzionalmente in capo ai Comuni per i quali, in occasione della prima ripartizione, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione avrà formalizzato un giudizio di ammissibilità al contributo;
- 6) di istituire, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge regionale n. 12/2011, la Commissione tecnica di supporto per la valutazione delle domande di concessione, presieduta dal Direttore della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio e composta da un Dirigente della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, da un Dirigente della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi informativi competente in materia di enti locali e da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani Lazio (ANCI Lazio). La commissione sarà nominata con decreto del Presidente della Regione Lazio.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.